



SEGRETERIA DI STATO
PER LA SANITÀ E LA SICUREZZA SOCIALE,
LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI, GLI AFFARI POLITICI,
LE PARI OPPORTUNITÀ E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Relazione al Decreto Delegato

“Modifiche al Decreto 29 aprile 1996 n.43 - Requisiti psico-fisici necessari per il conseguimento, la revisione e la conferma della patente di guida”

Eccellenze,
Ill.mi Segretari di Stato,
Ill.mi Consiglieri,

Il presente Decreto Delegato si rende necessario al fine di adeguare la normativa sul rilascio patenti ai progressi scientifici, tecnici ed alle direttive comunitarie.

All'art. 1 è abrogato il comma 5 dell'art.8 del Decreto 29 aprile 1996 n.43 “5 - *Il rilascio o la conferma di validità della patente di categoria A per la guida di motocicli non può essere concessa ai minorati degli arti*”. In tale modo si permette ai soggetti aventi deficit agli arti, di poter conseguire la patente speciale di categoria A per la guida di motocicli.

Detto comma avrebbe dovuto trovare il suo naturale superamento nelle norme sammarinesi successivamente emanate, ed in particolare:

- il DECRETO DELEGATO 24 ottobre 2013 n.137 all'art. 2 modifica l'art. 2 della Legge 30 Novembre 1995 n. 134, la nuova disposizione prevede che “*...I mutilati e minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono ottenere la patente speciale delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D...*”;

- il Decreto delegato 7 giugno 2016 n. 71 all'art. 2 modifica l'art. 2 della Legge 30 Novembre 1995 n. 134, la nuova disposizione prevede che “*I mutilati e minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono ottenere la patente speciale delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D, fatta salva la facoltà dell'autorità sanitaria di limitarla alla guida di autoveicoli di particolari tipi e caratteristiche nonché con determinate prescrizioni...*”.

Il medesimo articolato era presente anche nell'ordinamento giuridico italiano, ma tale disposto normativo è stato abrogato nel 2003.

Così non è avvenuto nella Repubblica di San Marino, poiché la nuova normativa sammarinese sopra citata prevede disposizioni generali per mutilati e minorati fisici mentre l'art. 8, comma 5 del Decreto 43/1996, impone specifiche restrizioni per i minorati degli arti che quindi permangono.

All'art. 2 è diminuita da due ad un anno l'assenza di crisi epilettiche per la concessione di patente delle sole categorie A e B. Detto parametro è adeguato a seguito di sentenza del Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme, sentenza n. 5 del 14 maggio 2019.

Il Segretario di Stato

Roberto Ciavatta